

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI SARZANA

L'anno in questo giorno.....del mese di....., presso la sede comunale, con la presente scrittura privata

TRA

Il Comune di SARZANA (P.I. 00224550525), legalmente rappresentato dal Responsabile dell'Area 1 "Servizi Istituzionali, Amministrativi e alla Persona" (competente per materia).....in virtù del provvedimento sindacale n. del che è depositato in atti d'ufficio, quale AMMINISTRAZIONE TITOLARE di seguito indicato come - COMUNE

E

Il Sig.nato aildomiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di con sede invia....., nella sua qualità di avente i poteri per questo atto in virtù di/ oppure : nella sua qualità di procuratore speciale tale nominato giusta procura speciale rogata inda NotaioRep..... Fasc. del registrata a il al n. Serie, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne sua parte integrante e sostanziale, di seguito indicato come - ENTE FRUITORE

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. del il Comune, in attuazione della normativa in materia richiamata nell'atto deliberativo ed in attesa che sia perfezionato il sistema di cooperazione applicativa anche in materia anagrafica, approvava lo schema di "Convenzione per la disciplina delle modalità di accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Sarzana" al fine di disciplinare le modalità di accesso alla banca dati anagrafica comunale e la consultazione dei dati ivi contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per l'adempimento di compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà di cui agli artt 46 e 47 del DPR 445/200, nel rispetto della normativa anagrafica e dei principi e regole della Amministrazione Digitale e di riservatezza;

CHE con nota prot. dell'ENTE FRUITORE ha chiesto di aderire alla suddetta Convenzione che consente la consultazione on-line dell'archivio anagrafico, in modo da poter consultare in tempo reale i dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali richiedenti accertamenti anagrafici sui cittadini residenti nel COMUNE;

Dato atto che è stata verificata la legittimità della richiesta in considerazione dell'attività dell'interesse pubblico rappresentata dal richiedente, quale(pubblica amministrazione/società concessionaria incaricata del servizio/organismo di diritto pubblico...) e determinato di addivenire alla sottoscrizione del presente atto;

E TUTTO CIÒ PREMESSO, le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente atto e CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO.

Il Comune autorizza l'Ente fruitore all'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici in modalità di consultazione per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, su domanda

motivata e nei limiti indicati nei successivi articoli e nei “Criteri Tecnici e Modalità di accesso ai dati” allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1), che l’Ente Fruitore dichiara di conoscere ed accettare con la sottoscrizione della Convenzione.

L’Ente fruitore si impegna a:

- a) utilizzare l’accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) garantire che l’accesso alle informazioni anagrafiche avverrà in esclusiva visualizzazione e lettura, senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all’interno del sistema informativo proprietario del Comune;
- c) svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate;
- d) a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere desunti tramite la consultazione alla banca dati dell’Anagrafe.

L’accesso a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentita la consultazione con la presente convenzione potrà essere autorizzato dal Comune, previa motivata richiesta scritta da parte dell’Ente fruitore, motivata sulla base di specifiche finalità di utilità pubblica e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo la pertinenza e necessità dei dati ulteriori richiesti.

Art. 2 FINALITA’.

In attuazione delle “*Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni*” (di seguito “Linee guida”), emanate dalla Agenzia per l’Italia Digitale nel giugno 2013, nelle more della piena operatività dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) le parti convengono che l’obiettivo specifico che la convenzione si pone è il seguente:

- a) facilitare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente Fruitore allo scopo di ottimizzare le risorse e razionalizzare la spesa pubblica
- b) nello stesso tempo, conseguire un efficientamento del lavoro delle risorse umane interne all’Anagrafe comunale del Comune
- c) oltre che, più in generale, di valorizzare il patrimonio di dati pubblici. L’utilizzo che l’Ente fruitore si impegna ad effettuare è esclusivamente di consultazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come indicati nella richiesta alla base della Convenzione.

In attuazione di quanto previsto dalle citate Linee guida i principi ed i riferimenti normativi, di tempo in tempo vigenti, che legittimano la stipula della presente convenzione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, sono i seguenti:

- D.P.C.M. n. 194 del 10 novembre 2014 che ha introdotto il regolamento di attuazione e funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ed in particolare:
- l’art 5 comma 4 il quale prevede che “ Il Comune, anche mediante le convenzioni previste dall’art .62 comma 3, dal decreto 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio.....La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell’accesso ai dati è svolta dal Sindaco”
- l’art 62 comma 3 che prevede che “...I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale - CAD, con particolare riguardo ai seguenti articoli:
- art.15, dal quale si evince che la pubblica amministrazione può e deve essere vista come un’unica entità, cui si rapportano i cittadini o le imprese;
- art. 50 nel quale si stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di

quest'ultime;

- art. 52 riguardante l'accesso telematico e la riutilizzazione dei dati e dei documenti delle pubbliche amministrazioni;
- art. 57, comma 13 e 14 riguardante i termini di attuazione per l'adozione delle linee guida per la predisposizione delle convenzioni e delle convenzioni stesse;
- art. 58 che, dopo l'ultima modifica apportata con la legge 132/2015, prevede che le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la cooperazione applicativa;
- art. 62 comma 3 che prevede che "I comuni possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte di soggetti aventi diritto. L'Anpr assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'Anpr";
- art. 73, che definisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività – compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema Pubblico di Connettività – SPC;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", con particolare riguardo ai seguenti articoli:
- art. 43, nel quale viene sancito che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in 3 documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse siano tenute a certificare, e sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni;
- art. 47, che stabilisce quali stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato possano essere sostituite da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- Le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 58 comma 2 del CAD, datate giugno 2013, che sostituiscono integralmente la precedente versione del 22 aprile 2011 e forniscono le indicazioni alle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle convenzioni-quadro con l'indicazione del contenuto minimo della stessa;
- La normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal GDPR Regolamento Ue 2016/679;
- Il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 02 luglio 2015 che ha dettato le nuove "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" in vista della nuova formulazione dell'art 58 del Cad e che, nelle more della definizione da parte dell'Agid degli standard di comunicazione e regole tecniche:
- ha dettato le misure necessarie a cui devono attenersi nel frattempo le Pubbliche amministrazioni;
- ha stabilito che le convenzioni già predisposte dalle amministrazioni nel rispetto del precedente parere del Garante del 04 luglio 2013 debbono ritenersi conformi alle misure già individuate "anche al fine di garantire il rispetto del principio di semplificazione";
- La legge 15/5/1997 n. 127 contenente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo la quale all'art 2 detta disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica ed in particolare al comma 5 stabilisce che: "I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici"
- La legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
- La legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) così come modificata dall'art. 2 quater della legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA)

- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” ;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n.572 “Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179 “Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”
- la Legge 27 ottobre 1988, n.470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge 27 ottobre 1988, n.470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126, Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Art. 3 Titolarità del dato ai sensi del CAD - Divieto di cessione.

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni contenute nella banca dati dell'Anagrafe e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati; ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. L'Ente Fruitore non può cedere a nessun titolo a terzi i dati che venga a trattare in conseguenza dell'applicazione della presente Convenzione.

Art. 4 Responsabile del trattamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 punto 3 del GDPR, il Comune designa con il presente atto l'Ente fruitore, in persona del legale rappresentante pro tempore, che sottoscrivendo la Convenzione accetta, quale responsabile esterno che concorre al trattamento dei dati della banca dati anagrafica. A tal fine il Comune ai sensi del Codice della privacy autorizza le seguenti operazioni di trattamento:

- consultazione e conseguente utilizzo dei dati esclusivamente per i soli fini istituzionali dell'Ente fruitore, in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono consultabili. Tutte le altre operazioni di trattamento dati non specificate non potranno essere effettuate da parte dell'Ente.

L'Ente Fruitore, in quanto Responsabile esterno, si impegna espressamente a:

- a. adempiere agli obblighi nascenti dal codice della Privacy per quanto di ragione in esecuzione della presente Convenzione ed in particolare ad adottare le misure minime di sicurezza del citato Regolamento, nonché a quanto previsto dall'allegato “Criteri tecnici per le modalità di accesso ai dati” (cfr. All. 1), che dichiara di conoscere ed accettare;
- b. designare, se necessario, sub-responsabili del trattamento, per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario; quest'ultimo risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento gli incaricati al trattamento e a comunicarne i nominativi al Comune.

Il Responsabile della banca dati anagrafica del Comune fornirà all'incaricato così designato le istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi posti dall'art. 11 del Codice della Privacy in merito alla esigenza di correttezza, liceità, esattezza, completezza, pertinenza

necessità e non eccedenza del trattamento dati, nonché a quanto disposto dal Codice della Privacy riguardo gli obblighi attinenti alla sicurezza delle operazioni di trattamento;

c. formare adeguatamente i soggetti designati quali incaricati delle operazioni di trattamento al fine di renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare;

d. trattare i dati consultati nella banca dati anagrafe per il solo fine istituzionale dichiarato con la richiesta indirizzata al Comune;

e. consentire l'effettivo esercizio da parte dell'interessato dei diritti nascenti dal Codice della Privacy;

f. laddove sia richiesto dalla normativa vigente, acquisire il consenso dell'interessato;

g. garantire il rispetto di eventuali prescrizioni del Garante della protezione dei dati personali che interessano direttamente e/o indirettamente l'esecuzione della presente Convenzione;

h. predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni del GDPR Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza al fine di evitare l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme al fine istituzionale e/o alle prescrizioni di cui alla presente convenzione.

i. a comunicare al Comune ogni variazione sulle generalità del rappresentante pro tempore nominato responsabile esterno in virtù della presente Convenzione, fermo restando che le funzioni di Responsabile esterno rimangono cogenti in capo all'Ente fruitore;

Art. 5 Modalità di accesso e controlli.

L'infrastruttura tecnologica resa disponibile per l'accesso ai dati, le modalità di accesso telematico e le regole di accesso, le regole minime di sicurezza, i controlli, i servizi forniti, i livelli di servizio e la periodicità dell'aggiornamento dei dati sono descritti nel documento "Criteri tecnici per le modalità di accesso ai dati" allegato alla presente Convenzione a farne parte integrante e sostanziale al quale si rinvia (cfr All. 1).

L'Ente fruitore è tenuto al rispetto dei suddetti Criteri tecnici e modalità di accesso.

Il Comune, tramite il fornitore del sistema, è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando gli accessi effettuati, al fine di prevenire o correggere malfunzionamenti del sistema e garantire l'efficienza dello stesso, mettendo tali dati a disposizione dell'autorità giudiziaria, qualora vengano richiesti, nonché di effettuare periodici controlli. L'Ente fruitore è a conoscenza che controlli potranno essere effettuati dal Garante della Privacy e dai soggetti preposti, con l'eventuale supporto del Comune, in merito all'uso dei dati da parte dell'Ente.

Art. 6 Oneri economici e registrazione.

L'accesso ai dati di cui alla presente convenzione da parte dell'Ente Fruitore avviene a titolo gratuito e senza ulteriori oneri economici. Sono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione internet e di collegamento con il Comune. Non sono previste spese contrattuali. La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 Testo unico sull'imposta di registro. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B, del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Art. 7 Durata.

La presente convenzione ha durata di anni 3 e decorre dalla data della sua sottoscrizione da entrambi le parti. Si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta di una delle Parti come indicato nel successivo art. 8.

Art. 8 Modifiche e recesso.

Il Comune si riserva di modificare la presente Convenzione qualora subentrino disposizioni normative o regolamentari, amministrative o direttive ministeriali in materia che risultino incompatibili con quanto previsto nella convenzione medesima.

L'Ente Fruitore si impegna ad accettare le modifiche che si rendessero necessarie ai sensi del comma precedente, da formalizzarsi con apposito atto nelle stesse forme della presente convenzione. Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione inviata all'Ente fruitore tramite pec oppure tramite Racc. A.R. qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste e si verifichino eventi e/o interventi normativi che motivino la cessazione della comunicazione dati o comunque sussistano ragioni di interesse pubblico al recesso. Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente fruitore ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare al Comune con pec all'indirizzo protocollo.comune.sarzana@postecert.it. Resta salva l'eventuale responsabilità dell'Ente fruitore per usi non consentiti.

Art. 9 Utilizzo dei dati.

L'accesso ai dati del Comune di cui è Convenzione è consentito esclusivamente quando l'utilizzazione degli stessi è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente fruitore, il quale con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara tale necessità e pertinenza. Fermo quanto sopra, i dati a cui accede sono utilizzati dall'Ente fruitore sotto la propria responsabilità, all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti i compiti istituzionali della stessa amministrazione. L'Ente fruitore si impegna al corretto utilizzo dei dati ed in particolare a:

- a) utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy e suo allegato B) "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- b) procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c) garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d) non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e) designare, se necessario, gli incaricati al trattamento, ai sensi dell'art 30 del D.lgs n. 196/2003 secondo le modalità stabilite all'art 4, comma quarto lett. b) della presente Convenzione;
- f) garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati quali incaricati del trattamento dei dati;
- g) eliminare i dati ricevuti dal titolare non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- h) formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;
- i) garantire l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente e adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza. Nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy e la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;
- j) utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e

massiva, allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

k) comunicare tempestivamente al Comune tramite e-mail all'indirizzo PEC del Comune: protocollo.comune.sarzana@postecert.it:

1. eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
2. ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni, smarrimento della credenziale) in caso di consultazione on line;
3. ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
4. ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente Convenzione. In tal caso il Comune si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normativa e/o organizzative intervenute.

L'Ente fruitore dichiara di essere consapevole della possibilità di controlli da parte del Comune previsti dal GDPR per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, l'Ente fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione compresi atti di adozione/implementazione delle misure di sicurezza previste dal GDPR Regolamento UE 2016/679. L'Ente fruitore si impegna fin da ora a rispettare ulteriori regolamenti che il Comune adotterà in materia di accesso alle proprie banche dati anche in relazione ai criteri di sicurezza.

Art. 10 Limitazioni e Responsabilità.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

L'Ente fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e del diritto alla riservatezza e si assume ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

Art. 11 Protezione dei dati personali e misure di sicurezza.

Le misure e gli accorgimenti adottati al fini di assicurare la correttezza del trattamento e la riduzione del rischio nell'utilizzo dei dati personali e la sicurezza informatica, le modalità di fruizione dei dati, le regole di accesso e le misure di sicurezza sono descritti nel documento "Criteri tecnici per le Modalità di accesso" allegato alla Convenzione (cfr All. 1), che le parti dichiarano di conoscere e di approvare.

Art. 12 Allegati.

E' allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale il documento recante *Criteri tecnici per le modalità di accesso ai dati* (All.1).

Art. 14 Foro competente.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del contratto in oggetto saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di La Spezia.

Art. 17 Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rimanda alla normativa vigente in materia. Le norme della presente Convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme e regolamenti statali, regionali, comunali. In tali casi si applica direttamente la normativa sopra ordinata.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Sarzana Il Responsabile Servizi Istituzionali, Amministrativi e alla Persona

Per (Ente Fruitore) Il Legale rappresentante